



REGOLAMENTO AUDITORIUM COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Art.1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la gestione dell'Auditorium Comunale, sito in Via delle Ferriere, con modalità autonome di utilizzo rispetto a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina della concessione in uso del patrimonio comunale".

Art.2 – Destinazione d'uso

L'auditorium comunale è destinato allo svolgimento di attività culturali, teatrali, musicali, proiezioni, conferenze, riunioni e simili; è inoltre utilizzato per lo svolgimento di attività scolastiche e sociali, ferma restando la destinazione prioritaria ad attività di carattere culturale.

Sono escluse tutte le attività di natura commerciale che operano ai soli fini di lucro.

Art. 3 – Soggetti utilizzatori

La gestione dell'Auditorium può essere effettuata direttamente dal Comune o essere affidata ad altro soggetto.

La fruizione degli spazi deve essere consentita a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti, sia pur nei limiti compatibili con le richieste. In presenza di progetti qualificati polifunzionali che richiedono un utilizzo pressoché costante dei locali, il soggetto attuatore del progetto deve comunque assicurare un congruo utilizzo dei locali da parte di terzi. In presenza di un soggetto utilizzatore prevalente, i rapporti intercorrenti con il Comune devono essere regolati da apposita Convenzione.

Art. 4 – Durata della concessione

La concessione in uso dei locali può essere occasionale, ricorrente e continuativa.

Sono concessioni occasionali quelle che non superano la durata di tre giorni consecutivi: tali concessioni possono essere rilasciate per lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari, manifestazioni culturali, ricreative o di tempo libero,

Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare i locali per un periodo determinato, anche non consecutivo, non superiore a tre mesi.

Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa per un periodo di tempo non superiore ad un anno. In presenza di un progetto particolarmente impegnativo e di elevata rilevanza culturale, tale termine può essere esteso fino a cinque anni, con possibilità di rinnovo. La valutazione del progetto è demandata alla Giunta Comunale.

Art. 5 – Modalità per la concessione

Per l'utilizzo della struttura deve essere presentata istanza scritta indirizzata al protocollo generale del Comune almeno dieci giorni prima del richiesto utilizzo.

Le istanze dovranno contenere, pena l'inammissibilità:

- la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale del soggetto giuridico;
- le generalità e codice fiscale del richiedente che in caso di Enti o associazioni dovrà essere il Presidente o il legale rappresentante;
- dettagliata relazione sul tipo di iniziativa o manifestazione che si intende svolgere e attestazione che la stessa non ha finalità di lucro;
- la durata dell'iniziativa o della manifestazione con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine di utilizzo giornaliero;
- dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme nel presente regolamento;
- dichiarazione a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone ed a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea copertura assicurativa;
- dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dei locali e delle eventuali

- attrezzature messe a disposizione;
- impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti;
 - assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso il locale, rispettando tutti i limiti e le disposizioni di legge vigenti, con particolare attenzione a quelle relative alla Pubblica Sicurezza ed all'Igiene
 - munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia;
 - prendere visione del presente regolamento e rispettarne tutte le indicazioni contenute.

Art. 6 – Contributo economico

Le finalità prettamente sociali e di crescita culturale che sono alla base dell'attività devono tener conto, però, anche della parte economica per non gravare troppo sulle finanze comunali.

Le concessioni, pertanto, comportano il versamento di un canone a favore del Comune a titolo di contributo economico per il rimborso dei costi da sostenere per la gestione e la pulizia dei locali e per le risorse ivi impiegate quali energia elettrica, assicurazioni etc..

L'ammontare del contributo è preventivamente fissato da apposita deliberazione di Giunta Comunale da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, con possibilità di revisione periodica dello stesso. Il pagamento di quanto dovuto va effettuato contestualmente al rilascio della concessione mediante versamento a favore del Comune di Bracciano con le modalità che verranno indicate.

In presenza di una concessione a titolo continuativo, inoltre, in alternativa al pagamento di un canone fisso, qualora le rappresentazioni/spettacoli siano a titolo oneroso, può essere previsto il riconoscimento a favore del Comune di una percentuale degli introiti effettuati dall'utilizzatore, tenendo conto dell'entità degli oneri di gestione (utenze, assicurazioni, manutenzioni) sostenuti dal Comune e da quantificare nella apposita Convenzione.

Art. 7 – Revoca della concessione

L'Amministrazione, per sopravvenute esigenze d'interesse pubblico che comportino la necessità di ottenere nuovamente la disponibilità dell'immobile, ha in ogni caso la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento ma con congruo anticipo, con provvedimento motivato notificato al legale rappresentante dell'Ente, senza che da ciò possano derivare oneri, spese o richieste a suo danno.

Art.8 – Rinuncia della concessione

Il concessionario può rinunciare all'utilizzo dei locali concessi ed in tal caso ha diritto al rimborso del contributo versato relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda di rinuncia.

Art.9 – Danni causati

Di eventuali danni causati ai locali, alle strutture e ai beni comunali per fatti non imputabili all'Amministrazione, risponderà direttamente il concessionario salvo l'oggettiva impossibilità di evitarli.

Art.10 – Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e dlgs n. 196/2003 così come aggiornato dal dlgs n. 101/2018, si informa che i dati personali saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Art.11 – Rinvio a norme

Per tutto quanto non espressamente disciplinante dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme in materia, in quanto applicabili.

Art. 12- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale alla quale si accompagna.